**Articolo 530 Codice di procedura civile**

**Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita**

Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzionefissa l'udienza per l'audizione delle [parti](https://www.brocardi.it/dizionario/3566.html).

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di [decadenza](https://www.brocardi.it/dizionario/3776.html), le [opposizioni agli atti esecutivi](https://www.brocardi.it/dizionario/4246.html), se non sono già decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con [ordinanza](https://www.brocardi.it/dizionario/3763.html) l'assegnazione o la vendita [[534](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-ii/sezione-iii/art534.html), [535](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-ii/sezione-iii/art535.html); disp. att. 162].

Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo [525](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-ii/sezione-ii/art525.html), e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione provvederà con [decreto](https://www.brocardi.it/dizionario/3764.html) per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo [525](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-ii/sezione-ii/art525.html).

Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo [532](https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-viii/art532.html), nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo [490](https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-v/sezione-ii/art490.html), secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicità prevista dall’articolo [490](https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-v/sezione-ii/art490.html), primo comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente.

Fuori dell’ipotesi prevista dal secondo comma dell’articolo [525](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-ii/sezione-ii/art525.html), il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli [569](https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art569.html), terzo comma, terzo periodo, [574](https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art574.html), primo comma, secondo periodo, e [587](https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iii/capo-i/art587.html), primo comma, secondo periodo.